

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

È costituita in Roma con denominazione "FASSPORT Società di Mutuo Soccorso ETS", più brevemente denominata "FASSPORT", che verrà indicata nel presente Statuto anche come "Mutua".

La Mutua acquisisce personalità giuridica ai sensi della Legge 15 aprile 1886 no 3818 così come modificata dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 conv. in Legge 17 dicembre 2012 n. 221.

Come società di mutuo soccorso si qualifica come Ente del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017.

Art. 2 - Durata e Sede

La durata della Mutua è fissata fino a tutto il 31 dicembre 2100, salvo i casi di scioglimento anticipato di cui all'articolo 30.1, punto 3 del presente Statuto. Tale termine può essere prorogato con delibera dell'Assemblea. La Mutua ha sede legale in via Nicolò Tartaglia, 11 - 00197 Roma (RM). Eventuali variazioni della sede legale nell'ambito del Comune di Roma potranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere:

- istituite sedi operative con mere funzioni amministrative su tutto il territorio nazionale;
- nominati incaricati di zona ed istituiti uffici di rappresentanza e comitati;
- istituiti altri organi rappresentativi con sedi anche fuori dal comune ove si trova la sede legale della Mutua.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

Art. 3 - Scopo e oggetto

La Mutua con espresso ed assoluto divieto di esercitare qualsiasi attività di natura commerciale, ha lo scopo di erogare ai suoi associati e senza alcun fine di lucro, assistenze socio sanitarie integrative o sostitutive delle prestazioni previste dalla vigente legislazione in materia sanitaria e previdenziale, nei limiti e con le modalità stabilite dagli organi sociali.

FASSPORT promuove, in particolare nel mondo dello sport, la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalle leggi e dal presente Statuto nel rispetto dei principi della mutualità, dello sviluppo della personalità umana e della tutela sociale. Si prefigge, altresì, il perseguimento di scopi di finalità assistenziali, di volontariato. Promuove, inoltre, l'inclusione sociale, culturale e del benessere psicofisico.

La Mutua si propone, in coerenza con le normative citate al precedente art. 1 e s.m.i., di:

- A. Erogare ai soci sussidi per diagnostica, trattamenti e prestazioni socio sanitarie nei casi di infortunio, malattia ed invalidità in qualsiasi occasione occorsi nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- B. Svolgere attività di assistenza sanitaria integrativa o sostitutiva rivolta ai soci che aderiscono singolarmente e volontariamente, oppure in conformità a contratti di lavoro, di accordo e regolamento aziendale, come previsto dalle leggi vigenti, stipulando a tal fine accordi, convenzioni e polizze con imprese autorizzate ai sensi di legge;
- C. Svolgere attività di assistenza socio sanitaria ed economica, sia in forma diretta che indiretta, anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie, sia pubbliche che private, nonché gestendo direttamente presidi e strutture sanitarie ed assistenziali;

- D. Diffondere, anche attraverso iniziative sociali e culturali e altre azioni idonee, il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci;
- E. Promuovere l'istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, sociali, educative, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;
- F. Promuovere l'etica e i valori nello sport;
- G. Promuovere la diffusione di attività a sostegno dello sport per disabili;
- H. Erogare contributi economici e di servizi di assistenza ai soci in condizioni di disagio economico a seguito di perdita di fondi reddituali personali e familiari;
- I. Erogare sussidi economici alle famiglie dei soci defunti;
- J. Organizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, tutte le iniziative atte ad elevare il benessere sociale, culturale e fisico dei Soci e dei loro familiari. In particolare sarà possibile stabilire rapporti con organismi mutualistici a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;
- K. Aderire e partecipare a consultazioni, consorzi, cooperative, società ed enti pubblici e privati, ed in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico e sanitario sia in ambito nazionale che europeo, al fine di erogare determinate assistenze o servizi ovvero affidarli agli stessi;
- L. Promuovere ogni altra iniziativa che si rendesse utile e/o necessaria al conseguimento dello scopo sociale;
- M. Promuovere, costituire e gestire fondi sanitari integrativi nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia;
- N. Effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale;
- O. Esercitare, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, attività diverse da quelle di cui ai punti precedenti secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

La Mutua può svolgere la funzione di centrale per il reperimento e la sottoscrizione delle coperture assicurative che i soci Aderenti devono mettere a disposizione dei propri iscritti in forza di norme di legge e/o Regolamenti. Nel caso in cui la Mutua, per il conseguimento dell'oggetto sociale, si avvalga di volontari verranno attivate le coperture assicurative ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs n. 117 del 03 luglio 2017.

Le attività indicate ai punti A), B), e C) possono essere svolte dalla Mutua anche come Fondo Sanitario ai sensi dell'art. 9, comma 3, lett. e), D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. 27 ottobre 2009.

Nell'ambito di tale operatività la Mutua può erogare a favore dei propri soci:

- a) prestazioni sanitarie e socio-sanitarie definite nei relativi Regolamenti;
- b) sussidi per i costi di compartecipazione alla spesa sostenuti dai soci e dei propri familiari per la fruizione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale e degli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramoenia;
- c) sussidi per prestazioni di cure odontoiatriche e ortodontiche;
- d) sussidi ai soci o propri familiari divenuti non autosufficienti o colpiti da gravi malattie o eventi morbosi;
- e) sussidi per prestazioni socio-sanitarie di cui all'art. 3-septies del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nonché le prestazioni di cui all'art. 26 della l. 8 novembre 2000, n. 328;
- f) sussidi per prestazioni finalizzate al recupero della salute di soci o propri familiari temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio e per ogni altra prestazione, compatibile con lo scopo e l'oggetto sociale.

Per la realizzazione delle attività suddette la Mutua può:

- 1) stipulare convenzioni con network o singoli presidi e strutture sanitarie sia pubbliche che private, con network o singoli studi specialistici o poliambulatori privati, tramite gestione diretta e/o attraverso convenzioni finalizzate a fornire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, dalle Regioni, dalle Province Autonome o da altri enti istituzionali;
- 2) stabilire rapporti con organismi mutualistici a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale nonché con altri Enti del Terzo Settore;
- 3) stipulare convenzioni e accordi con aziende, associazioni, sindacati, gruppi al fine del raggiungimento dello scopo sociale;

Possono inoltre iscriversi persone giuridiche secondo le leggi vigenti quali fondi sanitari integrativi o aziendali, società di mutuo soccorso che stipulano convenzioni per coperture collettive riservate ai propri iscritti e soci a condizione che questi fruiscono delle prestazioni assistenziali erogate dalla Mutua, in applicazione del principio della mutualità mediata.

Il tutto con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.

Art. 4 - Ripartizione della Mutua in Sezioni

La Mutua è ripartita al suo interno nella Sezione "Ordinaria" e nella Sezione "Fondo Sanitario integrativo". Della ripartizione interna di cui al precedente comma 1 è data evidenza nel Libro Soci.

TITOLO III SOCI

Art. 5 - Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Possono iscriversi alla Mutua:

1. I tesserati, gli atleti, gli atleti dei Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi dello Stato, i dirigenti, i tecnici, gli ufficiali di gara, i medici sportivi, il personale parasanitario, i collaboratori di gara, gli accompagnatori, i dipendenti attivi e in quiescenza, i collaboratori, gli ex atleti, gli Organi di Governo delle:
 - Federazioni Sportive Nazionali (di seguito FSN);
 - Discipline Sportive Associate (di seguito DSA);
 - Federazioni Sportive Paralimpiche (di seguito FSP) e le Discipline Associate Paralimpiche (di seguito DSP) riconosciute esclusivamente dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e non anche dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);
 - Associazioni di Promozione Sportiva (APS);
 - Protezione civile e ambientale;
 - Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciute dal CONI;
 - le società e le associazioni sportive dilettantistiche;
 - le associazioni di volontariato, le Onlus operanti in ambito sportivo.

A termini di quanto disciplinato dai relativi Normativi di assistenza (c.d. Sussidi, Nomenclatori, Regolamenti) potranno essere iscritti anche i familiari delle varie categorie su menzionate.

Possono, altresì, iscriversi alla Mutua:

- i tesserati di comitati sportivi, circoli ricreativi e culturali;
- i tesserati di tutti i soggetti giuridici e associazioni riconosciute e non che abbiano finalità non in contrasto con la Mutua, che abbiano sede legale e operativa sul territorio dell'Unione Europea. Se trattasi di associazioni sportive dilettantistiche, per essere ammesse alla Mutua, devono avere sede legale ed operativa sul territorio italiano e non devono avere scopo di lucro;

- persone giuridiche (fondi sanitari integrativi, società di mutuo soccorso) che stipulano convenzioni per coperture collettive o individuali riservate ai propri iscritti e soci a condizione che questi fruiscano delle prestazioni assistenziali erogate dalla Mutua in applicazione del principio della mutualità mediata.

Possono essere soci tutte le persone fisiche, appartenenti alle categorie indicate nel presente articolo, che ne facciano richiesta e siano cittadini della Repubblica Italiana o cittadini stranieri residenti in Italia, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino. E' necessario che abbiano compiuto l'età di 18 anni. E' ammessa l'adesione ai minori di 18 anni ma con assenso scritto della patria potestà o tutore. Possono, altresì, essere soci tutte le persone giuridiche ed Enti mutualistici secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali. I soci possono essere:

- soci Ordinari:
 - soci Fondatori
 - soci Aderenti
 - soci Collettivi
 - soci Promotori Mutualistici
- soci Beneficiari
- soci Fruitori
- soci Sostenitori

Art. 6 - Soci Ordinari

Sono soci Ordinari della Mutua coloro – persone fisiche o giuridiche - che intendono partecipare allo scopo mutualistico singolarmente o in forma collettiva in conformità all'art. 5 – Soci nei limiti delle fonti normative di cui all'art 1 e successive modificazioni ed integrazioni delle stesse.

➤

Art. 7 - Soci Fondatori

Sono soci Fondatori le persone fisiche identificate nell'Atto costitutivo della Mutua.

Art. 8 - Soci Aderenti

Sono soci Aderenti le persone giuridiche e/o le organizzazioni di cui all' art. 5 – Soci.

Art. 9 - Soci Collettivi

Possono acquisire la qualifica di socio Collettivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, D.M. 27 ottobre 2009, le persone fisiche appartenenti a collettività omogenee di lavoratori dipendenti e/o assimilabili iscritti alla Mutua in forza di una delle fonti di seguito indicate:

- a) contratti Collettivi, Accordi o Regolamenti, anche aziendali;
- b) accordi tra lavoratori autonomi o tra liberi professionisti, promossi dai loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno provinciale.

Possono altresì acquisire la qualifica di socio Collettivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, D.M. 27 ottobre 2009, le Casse di Assistenza, gli Enti aventi esclusivo fine assistenziale, le società di mutuo soccorso istituite ai sensi della l. 15 aprile 1886, n. 3818 nonché i Fondi Sanitari Integrativi di cui all'articolo 2, comma 2, D.M. 27 ottobre 2009.

I soci Collettivi vengono iscritti nella Sezione "Fondo Sanitario Integrativo" della Mutua.

Art. 10 - Soci Promotori Mutualistici

Per una maggiore divulgazione degli scopi e dell'attività mutualistica, la Mutua può avvalersi di Promotori Mutualistici appositamente incaricati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione medesimo. La Mutua accetterà i soci Promotori Mutualistici attraverso la sottoscrizione di appositi incarichi.

I soci Promotori possono essere persone fisiche o persone giuridiche.

L'ammissione a socio Promotore Mutualistico persona fisica, è subordinata alla iscrizione alla Mutua in qualità di socio Ordinario e al versamento della relativa quota associativa annuale; parimenti, il mantenimento della qualifica di socio Promotore Mutualistico è subordinato al mantenimento della qualifica di socio Ordinario. In qualità di soci Ordinari, i soci Promotori avranno diritto a sottoscrivere i sussidi sanitari messi a disposizione dalla Mutua.

L'ammissione a socio Promotore persona giuridica prevede l'iscrizione della stessa nel libro dei soci in qualità di socio Ordinario ovvero Sostenitore.

I Dipendenti, i collaboratori o soci del socio Promotore persona giuridica, di cui quest'ultimo intenda avvalersi per lo svolgimento delle attività di promozione mutualistica della Mutua, dovranno obbligatoriamente iscriversi alla stessa in qualità di soci Ordinari e presentare domanda da soci Promotori Mutualistici come persone fisiche. I soci Promotori Mutualistici si impegnano alle contribuzioni necessarie al conseguimento degli scopi sociali e idonee allo svolgimento dell'attività, all'osservanza del presente Statuto, del Regolamento attuativo e delle deliberazioni degli organi sociali. Essi avranno il compito promuovere o divulgare gli scopi ed i principi mutualistici della Mutua.

I Compiti dei Promotori Mutualistici sono la ricerca e il primo contatto con i potenziali nuovi soci.

Lo svolgimento delle attività dei Promotori Mutualistici, e i relativi contributi a rimborso delle spese sostenute per l'attività di promozione, sono definite dal Consiglio di Amministrazione.

Eventuali regole e adempimenti amministrativi e gestionali che i soci Promotori sono tenuti a rispettare saranno indicati nel/i Regolamento/i Applicativo/i della Mutua o nelle lettere d'incarico.

I soci Promotori Mutualistici sono tenuti al versamento delle quote sociali e dei contributi previsti per le assistenze sottoscritte avendo così diritto ad usufruire dei sussidi e delle prestazioni e assistenze mutualistiche.

I soci Promotori Mutualistici, iscritti in qualità di soci Ordinari, hanno diritto di voto e possono essere eletti a cariche sociali.

Art. 11 - Soci Beneficiari

Sono soci Beneficiari le persone fisiche legate a titolo familiare alle persone fisiche di cui all'art. 5 – Soci.

Art. 12 - Soci Fruitori

Sono soci Fruitori i tesserati od iscritti a soggetti giuridici di cui all'art. 5 – Soci, che desiderano fruire dei servizi e/o assistenze della Mutua, nonostante il soggetto giuridico di appartenenza non sia associato alla Mutua. Inoltre sono definiti soci Fruitori le persone fisiche legate da rapporti di lavoro o collaborazione ad un socio Collettivo.

Art. 13 - Soci Sostenitori

Possono acquisire la qualifica di socio Sostenitore le persone fisiche o giuridiche che abbiano effettuato a titolo di liberalità conferimenti patrimoniali, comunque non ripetibili, in favore della Mutua per il conseguimento dell'oggetto sociale ovvero che abbiano versato la quota di sostegno deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare un limite minimo all'importo della quota di sostegno da versare alla Mutua come condizione di ammissione e di iscrizione tra i soci sostenitori. A tal fine

nel caso di conferimenti patrimoniali il loro valore espresso in unità monetaria, non deve essere inferiore al limite minimo deliberato dal Consiglio di amministrazione. L'importo minimo della quota di sostegno, una volta deliberata, non può essere modificata dal medesimo Consiglio di amministrazione. I conferimenti patrimoniali o la quota di sostegno versata dal socio Sostenitore non dà luogo ad alcun interesse o altro utile di qualsivoglia natura.

Sono ammesse deroghe parziali o in toto al versamento della quota di sostegno e pertanto possono divenire soci Sostenitori persone fisiche o giuridiche che abbiano particolari e comprovati meriti in relazione alle finalità proprie della Mutua ed alla loro fattiva realizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione a titolo di riconoscimento di particolari benemeritenze può attribuire, a persone giuridiche o fisiche anche non iscritte alla Mutua, la qualifica di socio Onorario.

Di tali meriti è data evidenza attraverso l'inserimento nell'ordine del giorno e relativo verbale del Consiglio di amministrazione che delibera l'ammissione e iscrizione nel libro soci Onorari.

I soci Onorari o Sostenitori, che non siano anche soci Ordinari, non hanno obblighi contributivi, non hanno diritto ad alcuna prestazione, e non sono eleggibili alle cariche sociali ma possono partecipare alle assemblee con diritto di parola ma senza diritto di voto. Tale attribuzione può essere temporanea e revocabile.

Tra i soci Onorari il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Presidente Onorario la cui carica durerà un biennio e potrà essere rinnovata al massimo per altri due anni.

Art. 14 - Ammissione dei Soci

L'adesione alla Mutua può essere individuale ovvero collettiva.

a) Adesione individuale

Ai fini dell'ammissione in qualità di soci Ordinari, Beneficiari o Fruitivi, l'interessato deve trasmettere apposita domanda al Consiglio di Amministrazione della Mutua mediante raccomandata r.r, pec ovvero altro mezzo informatico che garantisca data certa e identificazione del mittente. Nella domanda di ammissione gli stessi devono dichiarare di accettare le norme del presente Statuto, dei Regolamenti Attuativi, e delle delibere degli Organi Sociali, compresi gli importi e le modalità di pagamento dei contributi associativi e della quota di iscrizione stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il vincolo sociale si considera correttamente perfezionato dalla data della domanda, salvo delibera del Consiglio di Amministrazione con la quale la domanda sia respinta per giustificati motivi. In tale eventualità al soggetto che ha richiesto l'iscrizione verranno prontamente restituiti l'ammontare della quota di iscrizione e i contributi associativi eventualmente già corrisposti e verrà contestualmente disposta la cancellazione del nominativo del medesimo dal Libro soci. Con delibera del Consiglio di Amministrazione il richiedente viene iscritto nell'apposita sezione del Libro soci.

b) Adesione collettiva

Possono iscriversi alla Sezione "Fondo Sanitario integrativo" della Mutua collettività omogenee di lavoratori dipendenti e/o assimilabili in forza di una delle fonti indicate dall'articolo 9, comma 3, lett. a) e b), D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal datore di lavoro o dal legale rappresentante della struttura richiedente l'iscrizione e dai medesimi deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione della Mutua mediante raccomandata r.r, pec ovvero altro mezzo informatico che garantisca data certa e identificazione del mittente. Nella stessa, il datore di lavoro deve accettare integralmente in proprio e in nome e per conto dei rispettivi dipendenti, le norme del presente Statuto, dei Regolamenti Attuativi e le delibere degli Organi Sociali, compresi gli importi e le modalità di pagamento dei contributi associativi e della quota di iscrizione stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Il datore di lavoro deve indicare le generalità e il recapito dei lavoratori dipendenti e/o assimilabili dei quali è richiesta l'iscrizione. Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione comprovante la fonte istitutiva che giustifica la richiesta di iscrizione.

La costituzione del vincolo sociale si perfeziona nei termini e nelle forme di cui alla precedente lettera a), comma 2. Con delibera del Consiglio di Amministrazione i lavoratori dipendenti e/o assimilabili per i quali sia stata richiesta l'ammissione vengono iscritti nella speciale sezione del Libro Soci denominata "Fondo Sanitario integrativo".

Nel caso di adesione alla Mutua di Casse di Assistenza, di Enti aventi esclusivo fine assistenziale, di altre Società di Mutuo Soccorso ovvero di Fondi sanitari, la domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante degli stessi e trasmessa al Consiglio di Amministrazione della Mutua con le modalità di cui di cui all'art. 9. Nella stessa l'Ente deve accettare integralmente in proprio e in nome e per conto dei rispettivi appartenenti, le norme del presente Statuto, e del Regolamento applicativo, compresi gli importi e le modalità di pagamento dei contributi associativi e della quota di iscrizione stabiliti dal Consiglio di Amministrazione; inoltre deve indicare le generalità e il recapito dei propri componenti persone fisiche beneficiari delle prestazioni della Mutua. L'ammissione a socio e l'esercizio dei diritti annessi è condizionata al versamento delle quote sociali, annuali ovvero una tantum, previste dal Regolamento attuativo e/o dalle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Coloro che desiderano diventare soci Ordinari della Mutua devono presentare domanda al Direttore Generale ovvero al Consiglio di Amministrazione, compilando in ogni sua parte i relativi moduli di adesione approvati dallo stesso organo e consegnando la relativa documentazione richiesta. Dovrà essere, inoltre, sottoscritta la modulistica relativa alla Privacy secondo il D.Lgs. 196/2003 ed in seguito all'entrata in vigore del Regolamento UE nr. 679/2016 conformemente a quanto disciplinato dai relativi artt. 13 e 14. Il Direttore Generale ovvero il Consiglio di Amministrazione, si riserva ad ogni modo la possibilità di richiedere ogni altra informazione o documento al fine di tutelare gli interessi dei soci della Mutua.

Entro 30 giorni dalla richiesta di adesione il Direttore Generale ovvero il Consiglio di Amministrazione comunica all'aspirante socio, per iscritto tramite pec o raccomandata r.r., il motivo del rigetto della domanda di adesione. La decisione del Consiglio è inappellabile e non impugnabile.

Art. 15 - Sospensione del Socio

Il vincolo sociale può essere sospeso per morosità. Il Regolamento attuativo stabilirà i criteri e le modalità con cui la sospensione opera. Durante la sospensione del vincolo sociale l'interessato non può esercitare i diritti sociali e di voto derivanti dal presente Statuto. I soci, secondo apposito Regolamento, possono essere suddivisi in categorie – con specifica denominazione - in funzione dei diversi diritti o delle diverse obbligazioni assunte verso la Mutua.

In caso di recesso, esclusione o morte del socio non si ha diritto al rimborso dei contributi versati nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e altre forme di regolamentazione della Mutua.

Art. 16 - Diritti dei Soci

A. Soci Fondatori

Ai soci Fondatori sono riservati i diritti sanciti dal presente Statuto in capo ai soci Ordinari nonché le seguenti ulteriori prerogative:

- La predisposizione delle liste dei candidati da sottoporre all'Assemblea dei Delegati al momento del rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Tali liste, composte ciascuna da 5 nominativi di soggetti dotati dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per legge, porteranno all'elezione di un numero di consiglieri di amministrazione pari al massimo di un terzo del totale dei componenti.
- La nomina della maggioranza dei componenti del Collegio dei Sindaci.

B. Soci Ordinari, Beneficiari e Collettivi

I soci Ordinari, Beneficiari e Collettivi, che siano in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Mutua e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione, beneficiano delle prestazioni erogabili dalla Mutua, nei termini ed alle condizioni previste dai Regolamenti applicativi dei Sussidi sottoscritti. I soci Ordinari e Collettivi, sempre se in regola con il pagamento della quota di iscrizione e dei contributi associativi e purché siano iscritti nel Libro soci da almeno novanta giorni, hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali.

I soci Beneficiari non hanno diritto di voto, non possono candidarsi ed essere eletti a cariche sociali della Mutua ma possono partecipare alle assemblee senza diritto di parola. Hanno la possibilità di sottoscrivere tutti i Piani di assistenza promossi dalla Mutua salvo limitazioni previste dal relativo Regolamento Attuativo. Con riferimento alle Casse di Assistenza, agli Enti aventi esclusivo fine assistenziale, alle Società di Mutuo Soccorso istituite ai sensi della l. 15 aprile 1886, n. 3818 e ai Fondi Sanitari Integrativi di cui all'articolo 2, comma 2, D.M. 27 ottobre 2009 iscritti nella sezione del Libro soci "Fondo Sanitario integrativo":

- i destinatari delle prestazioni erogabili dalla Mutua, nei termini e alle condizioni previste dai Regolamenti applicativi, sono le persone fisiche appartenenti a tali Enti.
- Il diritto di votare in Assemblea e di essere eletti alle cariche sociali compete al legale rappresentante dell'Ente.

Ai soci Ordinari e Collettivi è riservata la nomina della maggioranza dei componenti del Collegio dei Probiviri.

C. Soci Sostenitori

I soci Sostenitori non beneficiano dello scambio mutualistico e delle prestazioni della Mutua e non devono corrispondere alcuna quota di iscrizione né i contributi associativi. Gli stessi non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali. I soci Sostenitori possono tuttavia presenziare alle Assemblee dei soci ovvero dei Delegati con diritto di parola.

I soci Sostenitori hanno diritto di indicare e nominare, in caso di rinnovo del Consiglio di Amministrazione, un numero di consiglieri pari al massimo di un terzo di quelli al momento vigenti.

D. Soci Fruitori

I soci Fruitori non hanno diritto di voto, non possono candidarsi ed essere eletti a cariche sociali della Mutua ma possono partecipare alle assemblee senza diritto di parola. Hanno la possibilità di sottoscrivere tutti i Piani di assistenza promossi dalla Mutua salvo le limitazioni previste dal relativo Regolamento Attuativo.

Art. 17 - Obblighi dei Soci

Tutti i soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto e i Regolamenti della Mutua;
- osservare le delibere assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione ed ogni altra circolare o comunicazione, dispositiva o regolamentare, della Mutua;
- versare la quota di iscrizione ed i contributi sociali, così come determinati dal Regolamento od in mancanza deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 - Recesso

Il socio può recedere dalla Mutua. Esso deve farne richiesta entro e non oltre il 30 Settembre di ogni anno indirizzandola con lettera raccomandata r.r. o tramite pec al Consiglio di Amministrazione della Mutua, allegando un documento di riconoscimento in corso di validità. Il recesso ha efficacia con l'inizio dell'anno successivo e pertanto, fino a tale data, il socio resta impegnato al pagamento della quota associativa e dei contributi da versare in relazione ai piani mutualistici cui ha aderito.

Se il socio non esercita la facoltà del recesso con le formalità previste dal comma precedente, la sua iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimano il recesso.

Art. 19 - Decadenza da Socio

Il socio moroso per due mesi nel pagamento dei contributi associativi, perde ogni diritto e viene cancellato dai ruoli sociali.

Art. 20 - Esclusione

Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare l'esclusione del socio nei seguenti casi:

- 1) inadempienza o inosservanza da parte del socio dello Statuto, del Regolamento Attuativo e delle delibere degli Organi sociali;
- 2) condanna in via definitiva a pene detentive, escluse le condanne per reati colposi;
- 3) utilizzo di qualsiasi mezzo illecito documentato per fruire di sussidi e d'indennità erogabili dalla Mutua;
- 4) morosità nel pagamento delle quote associative, contributi, etc.;
- 5) comportamenti dannosi in genere per la Mutua ed il suo funzionamento;
- 6) espulsione dall'adesione ai soggetti giuridici di cui all'art. 8 anche se non affiliati alla Mutua o radiazione da parte degli organi competenti dalle manifestazioni sportive ufficiali;
- 7) Perdita dei requisiti di onorabilità.

21. Modalità di comunicazione ed efficacia della delibera di esclusione

La delibera di esclusione potrà essere assunta solo dopo 60 (sessanta) giorni dal ricevimento da parte del socio della lettera raccomandata r.r. ovvero del messaggio PEC, di esclusione. L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei soci.

21.1 Opposizione

Il socio escluso può - nel termine di trenta giorni dalla data della relativa comunicazione di esclusione - proporre opposizione al Collegio dei Probiviri, il quale entro i successivi 30 (trenta) giorni risponde al ricorso, con lodo non appellabile e non impugnabile.

21.2 Effetti dell'esclusione

Il socio escluso dalla Mutua non ha diritto al rimborso dei contributi pagati né a qualsiasi quota dei fondi sociali.

TITOLO IV

STRUTTURE TERRITORIALI

Art. 22 - Articolazioni organizzative

Ai fini di migliorare il rapporto con i propri Associati e stimolarne la partecipazione attiva, la Mutua si struttura in aree territoriali al fine di garantire il funzionamento degli Organismi assembleari e di promuovere al meglio la crescita del numero degli Associati.

Art. 23 - Le Aree geografiche

Le Aree sono 3 e sono costituite dalle seguenti regioni:

1. AREA NORD da Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto;
2. AREA CENTRO da Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana, Umbria;
3. AREA SUD e ISOLE da Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

Art. 24 - Assemblea di Area dei Soci

L'Assemblea di Area dei soci Ordinari è convocata almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il Consiglio di Area o il Consiglio di amministrazione lo ritengano utile e opportuno ed inoltre, è convocata entro 30 giorni dalla richiesta scritta di almeno 1/5 dei soci dell'Area.

La convocazione dell'Assemblea di Area deve avvenire a mezzo avviso contenente il giorno, l'ora, la località e l'ordine del giorno dei lavori. Tale avviso deve essere pubblicato almeno 15 giorni prima della data in cui si svolgerà:

- sul sito internet della Mutua;
- sull'albo della sede di Area;
- nelle sedi delle regioni di appartenenza;
- nei presidi comunali.

Possono partecipare all'Assemblea di Area tutti i soci Ordinari delle regioni di appartenenza, indipendentemente dal luogo della loro residenza.

Il socio, impossibilitato a partecipare all'Assemblea, può farsi rappresentare da altro socio, avente diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di un socio. Ogni socio che intende partecipare all'Assemblea di Area deve ritirare apposita scheda di presenza, almeno 10 giorni prima dell'Assemblea, presso la sede di Area o, se presenti, nelle sedi delle regioni di appartenenza e relativi comuni. In prima convocazione per la validità della Assemblea Ordinaria e straordinaria è necessaria la presenza di tanti soci che ne rappresentino la metà. Qualora in prima convocazione non si raggiunga il quorum sopracitato, l'Assemblea, in seconda convocazione, che può essere indetta con lo stesso avviso della prima ma almeno 24 ore dopo, è valida qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

L'Assemblea di Area elegge il relativo Consiglio.

Art. 25 - Consiglio di Area

25.1 Composizione Consiglio di Area

Il numero dei componenti del Consiglio di Area verrà fissato dal Consiglio di amministrazione per ogni singola Area, tenuto conto dello stato organizzativo e della rappresentatività dei soci Ordinari della Mutua, e comunque per un numero massimo di 5 componenti.

È vietato il doppio incarico e pertanto i consiglieri di Area non potranno candidarsi ad altre cariche di Area.

25.2 Costituzione Consiglio di Area

L'elezione del Consiglio di Area avverrà in sede di relativa Assemblea appositamente convocata, su un'unica lista proposta da una Commissione elettorale votata dall'Assemblea stessa, la quale tenga conto, per quanto possibile, della rappresentatività territoriale e di categoria dei Soci Ordinari.

L'elezione avverrà con voto segreto dei Soci presenti.

I componenti del Consiglio di Area rimangono in carica per tre esercizi e possono essere rieletti per altri 2 mandati consecutivi.

Il candidato al Consiglio di Area deve aver svolto preferibilmente almeno un mandato con incarico regionale e dovrà possedere i requisiti indicati nel Regolamento Elettorale. In ogni caso si applicano ad esso gli artt. 2390 e 2391 del codice civile. La lista deve essere formata da un numero di candidati non inferiore al doppio e non superiore al triplo del numero dei Consiglieri eleggibili.

All'elezione dei Consiglieri si procede come segue:

- a. ciascun socio Ordinario può votare un numero massimo di due candidati;

b. risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di suffragi prevale il candidato maggiore per età.

Tutti i componenti del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.

La carica di consigliere di Area è incompatibile con quella di Consigliere di Amministrazione, di Delegato, di componente del Collegio sindacale o di Revisore legale dei conti.

I Consiglieri di Area che non vengono eletti né come Presidente di Area, né come Consigliere di amministrazione, possono essere ricandidati ad un nuovo mandato solo dopo aver trascorso un periodo di tre esercizi senza aver ricoperto cariche nel Consiglio di Area.

25.3 Decadenza da Consigliere di Area

Se un componente del Consiglio di Area non è presente alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, si riterrà dimissionario. Sarà facoltà del Consiglio di Amministrazione dichiarare decaduti i componenti del Consiglio di Area dalla carica in caso di gravi inadempienze o mancanze nell'esercizio dei propri compiti tali da recare nocumento alla Mutua. Nelle more della nuova elezione la reggenza del Consiglio di Area sarà assicurata da un Consigliere di Amministrazione all'uopo delegato. La delibera di decadenza deve essere approvata con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio di amministrazione.

25.4 Compiti del Consiglio di Area

I compiti del Consiglio di Area sono:

- adempiere alle direttive, alle delibere e alle richieste del Consiglio di amministrazione e del Direttore generale;
- concordare e contribuire a realizzare con tutti i collaboratori operanti nelle regioni, appartenenti alla relativa Area, iniziative più idonee per il superamento di eventuali ostacoli per l'opera di propaganda e promozione della Mutua;
- intervenire a tutte le riunioni nazionali alle quali il Consiglio di amministrazione dovesse convocarlo;
- indire e presenziare riunioni di Area ogni qualvolta lo ritenga opportuno;
- mantenere i rapporti con la sede centrale della Mutua e con tutti gli enti, le istituzioni e le associazioni idonei allo sviluppo della stessa;
- nominare il delegato della Consulta delle Aree;

La competenza del Consiglio di Area non è concorrente con quella del Consiglio di amministrazione, alle cui direttive e delibere deve uniformarsi. Il Consiglio di amministrazione, in caso di gravi inadempimenti del Consiglio di Area, ha facoltà di sostituirsi allo stesso.

25.5 Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti di Area vicario

Il Consiglio di Area eletto, nella sua prima riunione da tenere nel corso dell'Assemblea di Area, deve nominare tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente vicario.

25.6 Riunioni dei Consigli di Area

Il Consiglio di Area si riunisce tutte le volte che la metà dei suoi componenti o il Presidente di Area lo ritenga necessario.

L'avviso della riunione, recante l'ordine del giorno, deve essere recapitato a mezzo lettera raccomandata r.r. ovvero pec almeno 15 giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con qualsiasi mezzo compreso l'avviso telefonico almeno tre giorni prima della convocazione.

Il Consiglio di Area raggiunge il quorum necessario con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice con voto palese. In caso di parità, il voto del Presidente varrà doppio.

Le delibere del Consiglio di Area devono essere trascritte sul libro dei verbali e controfirmate dal Presidente di Area e dal segretario della riunione appositamente nominato. Tali verbali devono poi essere inviati tempestivamente in copia alla sede nazionale, comunque entro dieci giorni dalla riunione.

Art. 25.7 Consulta delle Aree

La Consulta delle Aree è istituita con lo scopo di contribuire ad elaborare proposte, politiche e di indirizzo, della Mutua.

Ogni Area può inviare alla Consulta un rappresentante, scelto tra i componenti del relativo Consiglio.

La Consulta viene convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione tutte le volte che sarà ritenuto opportuno.

La partecipazione alla Consulta può essere allargata o riservata a tutti i Consiglieri di Area e assumere carattere seminariale. I Consiglieri di amministrazione vi partecipano di diritto.

25.8 Rappresentatività del Presidente di Area

Il Presidente di Area assolve le funzioni di rappresentanza della Mutua nel rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e delle delibere del CdA. Ha le responsabilità penali e fiscali inerenti ai compiti derivanti dalle sue funzioni.

In sua assenza le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente di Area.

25.9 - Vacatio di posti nei Consigli di Area

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, verranno sostituiti con altri Consiglieri compresi nella lista dalla Commissione Elettorale, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che conferma gli incarichi e le deleghe conseguenti.

Art. 26 - Aree funzionali

Al fine di gestire al meglio l'attività operativa e amministrativa della Mutua, studiare ed elaborare iniziative, il Consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli Consiglieri che sono posti a capo delle Aree funzionali. I settori di attività e le singole responsabilità sono individuati dal Consiglio di amministrazione stesso.

TITOLO V

Organi ausiliari

Gli Organi ausiliari saranno costituiti su delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 27 - Gruppi Tecnici di Lavoro (GTL)

Per la loro operatività i GTL sono a composizione variabile e possono essere formati da Soci o da consulenti esterni scelti dal Consiglio di amministrazione. I Soci che ricoprono la carica di Consiglieri di Area o Consiglieri di amministrazione non possono essere inseriti nei GTL; i soci sono automaticamente esclusi dai GTL per incompatibilità dal momento in cui vengono nominati Consiglieri di Area o Consiglieri di amministrazione.

Art. 28 - Comitato Esecutivo

È composto dal Presidente, dal Vicepresidente del Consiglio di amministrazione, dal Direttore generale e dai Presidenti di Area.

Costituisce l'organo collegiale esecutivo delle delibere del Consiglio di amministrazione, sulla base delle quali impartisce le direttive alle Aree funzionali, coordinandone il lavoro e verificandone i risultati.

I poteri del Comitato esecutivo sono stabiliti con delibera del Consiglio di amministrazione, in conformità a quanto sancito dall'articolo 2381 Codice civile; il Comitato esecutivo pertanto, risponde del proprio operato al Consiglio di amministrazione medesimo.

Le delibere dell'Esecutivo devono essere annotate su appositi registri da tenersi conformemente al libro dei verbali del Consiglio di amministrazione e devono essere comunicate allo stesso Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta successiva all'assunzione delle precitate delibere.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI E LORO POTERI

Art. 29 - Organi della Mutua

Sono Organi della Mutua:

- A) L'Assemblea dei Delegati nominati dai soci Ordinari;
- B) il Consiglio di Amministrazione;
- C) il Presidente e il Vice Presidente;
- D) il Direttore Generale;
- E) il Sindaco;
- F) Il Collegio dei Probiviri.

Ai sensi del presente Statuto il termine "Assemblea" identifica l'"Assemblea dei Delegati" salvo diversa e specifica indicazione.

Art. 30 - Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea dei soci Ordinari è rappresentata dai Delegati nominati dagli stessi.
2. L'Assemblea è formata da un massimo di 32 componenti di seguito denominati "Delegati", eletti sulla base del Regolamento Elettorale della Mutua. Ognuna delle quattro categorie di soci Ordinari, soci Aderenti, soci Collettivi, soci Fondatori e soci Promotori esprime una quota di Delegati pari ad 1/4.
3. I Delegati restano in carica 3 (tre) anni e comunque fino all'approvazione del rendiconto economico e finanziario del terzo esercizio successivo alla nomina. I Delegati sono rieleggibili per altri 2 (due) mandati.
4. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento Elettorale. Il Delegato subentrante cessa dall'incarico alla fine della naturale scadenza del mandato dei Delegati in carica all'atto della sua nomina.
5. Nel caso in cui un Delegato in carica venga eletto a Consigliere di Amministrazione decadrà dalla carica di Delegato dell'Assemblea e dovrà essere sostituito secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento Elettorale.

Art. 30.1 Assemblea dei Delegati - Attribuzioni

1. L'assemblea si riunisce in seduta Ordinaria o Straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta Ordinaria delibera in ordine:
 - a. al numero, nonché alla nomina e alla revoca, dei componenti del Consiglio di Amministrazione, per i quali determina altresì l'eventuale emolumento;
 - b. alla nomina e alla revoca dei componenti degli organi sociali;
 - c. all'approvazione del rendiconto economico annuale e del bilancio d'esercizio;

- d. alla nomina e alla revoca dei componenti del Collegio dei Sindaci, per i quali determina altresì l'eventuale emolumento;
 - e. alla promozione delle azioni atte a verificare la responsabilità dei componenti degli organi sociali;
 - f. a proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione almeno 60 giorni prima dell'Assemblea;
 - g. alle modifiche dello Statuto;
3. L'Assemblea in seduta Straordinaria delibera in ordine:
- a. alle modifiche statutarie, salvo quelle rese necessarie per l'adeguamento dello Statuto alle disposizioni normative;
 - b. all'eventuale scioglimento anticipato della Mutua ed alla nomina del/i liquidatore/i.

Art. 30.2 Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento, convocazioni e deliberazioni

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente. In difetto di entrambi, gli intervenuti eleggono il Presidente dell'Assemblea.
2. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In seconda convocazione non è previsto un quorum costitutivo e l'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei Delegati e delibera a maggioranza semplice dei presenti. Per la delibera di scioglimento della Mutua, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dell'Assemblea.
4. Su proposta del Presidente, l'Assemblea designa il Segretario e, dovendosi tenere votazioni, due scrutatori. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento e di voto.
5. L'Assemblea in seduta Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
6. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione.
7. L'Assemblea è convocata, anche fuori dalla sede della Mutua, mediante avviso scritto da inviare ai Delegati, a mezzo lettera raccomandata r.r. o pec almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza.
8. Nell'avviso di convocazione va indicato l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza dell'Assemblea.
9. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da un altro Delegato. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di tre;
10. Il verbale di riunione dell'Assemblea Ordinaria è redatto dal segretario di cui al precedente comma 4 ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso.
11. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 31 - Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione

1. La Mutua è amministrata da un Consiglio di amministrazione costituito da un minimo di 3 componenti, ad un massimo di 21. Il numero dei Consiglieri è fissato tempo per tempo dall'Assemblea dei Delegati.
2. Nella nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, deve essere salvaguardato lo scopo primario della Mutua focalizzato sul mondo dello sport.
3. Gli amministratori della Mutua devono essere iscritti fra i soci Ordinari.

4. La lista dei candidati eleggibili deve essere consegnata alla Commissione Elettorale presso la sede della Mutua almeno 40 giorni prima di quello di indizione delle elezioni: di ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
5. Unitamente alla lista, entro il termine indicato nel comma precedente, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal Regolamento elettorale.
6. La lista deve essere formata da un numero di candidati non inferiore al doppio e non superiore al triplo del numero dei Consiglieri da eleggere.
7. All'elezione dei Consiglieri si procede come segue:
 - a. ciascun Delegato può votare un numero massimo di due candidati;
 - b. risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti all'interno della lista. In caso di parità di suffragi prevale il candidato maggiore per età;
8. tutti i componenti del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente;
9. la perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione;
10. gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi pieni, decadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di 2 mandati pieni e consecutivi.

Art. 31.1 Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, subentrano i primi dei non eletti della lista di candidati. Gli Amministratori nominati in sostituzione dei cessati, decadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
2. Se per effetto dei subentri, di cui al precedente comma risulta sostituita oltre la metà dei componenti del Consiglio in carica, ovvero in caso di dimissioni volontarie di almeno un terzo dei Consiglieri, gli Amministratori rimasti in carica devono senza indugio convocare i Delegati dell'Assemblea affinché indichi nuove elezioni.
3. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea dei Delegati verrà indetta dal Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di Ordinaria amministrazione.
4. Gli Amministratori che non intervengono senza giustificato motivo a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 31.2 Consiglio di amministrazione. Attribuzioni

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di Ordinaria e Straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto. Il Consiglio ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento degli scopi della Mutua che non siano attribuiti ai Delegati dell'Assemblea.

Esso ha la facoltà di delegare parte dei propri poteri ad uno o più Consiglieri.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dei Delegati dell'Assemblea;
- redige il rendiconto annuale fissando contestualmente l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni;
- redige i Disciplinari ovvero i Normativi o Regolamenti che disciplinano le assistenze mutualistiche dei piani sanitari;

- stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere, assume tutte le obbligazioni inerenti all'attività ed alla gestione sociale;
- delibera l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- conferisce procure per singoli atti e categorie di atti,
- assume e licenzia il personale;
- definisce gli indirizzi generali di gestione della Mutua;
- definisce, adotta ed eventualmente revisiona la politica di investimento idonea al raggiungimento degli obiettivi strategici della Mutua e ne verifica il rispetto;
- stabilisce le forme di gestione e stipula le inerenti convenzioni;
- sceglie la banca depositaria dei conti correnti e stipula le relative convenzioni;
- individua una o più compagnie di assicurazione, cui trasferire i rischi e affidare l'erogazione in tutto o in parte delle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali stipulando le relative convenzioni;
- determina le tipologie di coperture e le prestazioni assicurative a favore di tutti gli organi sociali e della Mutua in quanto soggetto giuridico;
- predispone il progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- nomina il Direttore della Mutua ai sensi dell'art. 33;
- propone le novità allo Statuto,
- redige il Regolamento Elettorale e il Regolamento applicativo;
- propone le modifiche statutarie necessarie a seguito di interventi normativi o regolamentari portandole a conoscenza dell'Assemblea, nella prima riunione utile;
- valuta l'esigenza di redigere uno o più regolamenti applicativi della disciplina statutaria e ne cura la predisposizione, dandone opportuna informazione all'Assemblea;
- ratifica le domande di adesione alla Mutua, con facoltà di delegare tale competenza al Direttore Generale o ad un numero massimo di tre Consiglieri;
- sovrintende alla realizzazione delle comunicazioni periodiche ai soci;
- pone in essere ogni attività e/o iniziativa necessaria o utile per la miglior amministrazione della Mutua.

Art. 31.3 Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

Le convocazioni sono effettuate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno, anche fuori della sede della Mutua, per deliberare in merito al progetto di bilancio ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia formale richiesta, indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
2. I Consiglieri sono convocati con avviso scritto da inviarsi a mezzo lettera raccomandata r.r., o pec, almeno dieci giorni prima dell'adunanza consiliare, fatta eccezione per i casi d'urgenza. L'avviso deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.
3. Le adunanze del Consiglio possono tenersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificabili e sia loro consentito seguire e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificati questi requisiti, il Consiglio si considera svolto nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve presenziare altresì il Segretario della riunione, per la stesura del verbale.
4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed il suffragio favorevole della maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.
5. Alle riunioni del Consiglio partecipa il Direttore Generale, con diritto di parola ma non di voto.
6. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale.

7. Gli Amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze; sono solidalmente responsabili verso la Mutua per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di atti e/o funzioni delegate al singolo Amministratore.
8. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

Art. 31.4 Dimissione da Consigliere

Il Consigliere dimissionario, cui siano affidati incarichi nell'interesse della Mutua, dovrà sempre rendere esatto conto al Consiglio della gestione affidatagli redigendo apposita relazione.

Art. 32 - Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente della Mutua sono eletti dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente della Mutua:
 - a. sovrintende al funzionamento della Mutua;
 - b. è munito dei poteri di legale rappresentanza nonché del potere di rappresentanza processuale;
 - c. convoca e presiede le sedute dei Delegati dell'Assemblea;
 - d. convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - e. informa le Autorità e Organi competenti di ogni variazione o innovazione concernente la Mutua, documentandoli adeguatamente;
 - f. tiene i rapporti con gli Organismi esterni salvo diversa delega del Consiglio;
 - g. svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito tramite procure per singoli atti e categorie di atti, dal Consiglio.
3. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 32.1 Dimissione del Presidente

Il Presidente del Consiglio di amministrazione non può dimettersi prima della discussione dei bilanci consuntivi della sua gestione.

In ogni caso sarà ritenuto responsabile della gestione sociale da lui amministrata durante il periodo della carica.

Art. 33 - Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è scelto tra i soci Ordinari iscritti da almeno tre anni pieni o tra i soci Fondatori a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione. Nel computo del periodo rientra la durata prevista di cui all'art. 46 – Norme transitorie. All'atto della nomina, nel rispetto dello Statuto e della vigente normativa, sono determinati i compiti ed i poteri attribuiti al Direttore Generale della Mutua, al quale comunque compete:
 - a. attuare le decisioni del Consiglio di Amministrazione e i compiti non espressamente previsti ai punti successivi e affidatigli di volta in volta dallo stesso;
 - b. supportare il Consiglio di Amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale, fornendo le necessarie analisi e valutazioni in ordine alla coerenza delle scelte medesime con gli indirizzi strategici assunti dal Consiglio di Amministrazione e alla loro compatibilità con il quadro normativo e con le risorse disponibili per il funzionamento della Mutua;
 - c. fornire al Consiglio di Amministrazione elementi e criteri di analisi idonei a consentire la valutazione delle esigenze sanitarie e socio-assistenziali degli iscritti;

- d. predisporre procedure per la trattazione di eventuali reclami e la registrazione degli stessi in un apposito registro;
 - e. coordinare la struttura operativa della Mutua, curandone l'efficiente organizzazione attraverso la definizione dei processi di lavoro, la formazione e la valorizzazione delle risorse umane, e l'ottimizzazione dell'uso delle risorse strumentali;
 - f. attivare i controlli di gestione volti a verificare l'efficacia e l'efficienza delle attività operative, ivi comprese quelle affidate in outsourcing.
2. Il Direttore Generale della Mutua svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.
 3. L'organo di amministrazione provvede, nelle deliberazioni relative all'assetto organizzativo, a specificare le attribuzioni funzionali conferite al Direttore Generale.
 4. Il Direttore Generale della Mutua deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definite dalla normativa tempo per tempo vigente.
 5. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
 6. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Direttore Generale della Mutua dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Art. 34 - Rappresentanza legale, firma, deleghe

1. Hanno la rappresentanza legale della Mutua:
 - a) il Presidente;
 - b) il Vice Presidente;
 - c) il Direttore Generale.
2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Procuratori, anche tra i non soci, con potere di firma, limitatamente all'attività di gestione Ordinaria della Mutua.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione, ai quali siano conferite deleghe, devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
 - i. attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso enti o imprese del settore bancario, finanziario o assicurativo;
 - ii. attività di amministrazione, di controllo, o di carattere direttivo presso altre Mutue/Fondi sanitari integrativi/Casse di Assistenza sanitarie;
 - iii. attività professionali in materie attinenti al settore della sanità,
 - iv. attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
 - v. funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore sanitario,
 - vi. funzioni dirigenziali anche presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori, purché dette funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;
 - vii. funzioni di amministrazione, di indirizzo, di controllo o di carattere direttivo presso enti sanitari, previdenziali o assistenziali o altri organismi con finalità sanitarie.

Art. 35 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

La gestione della Mutua è vigilata dal Sindaco.

Ove necessario potrà essere eletto il Collegio dei Sindaci, come di seguito indicato.

1. La lista deve essere proposta dalla maggioranza dei Delegati.
2. La lista va depositata presso la sede della Mutua almeno quindici giorni prima del giorno di votazione e di ciò va fatta menzione nell'avviso di convocazione.
3. Unitamente alla lista, entro il termine indicato nel comma che precede, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
4. La lista deve contenere almeno nove candidati.
5. Non possono essere nominati fra i non soci.
6. All'elezione dei Sindaci si procede come segue:
 - a. ciascun Delegato può indicare tre preferenze;
 - b. risultano eletti, i candidati che hanno ottenuto più voti. In caso di parità, prevale il candidato di maggiore età.
 - c. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
7. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
8. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco, subentra il primo dei non eletti.
9. I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dei Delegati convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di 3 mandati pieni e consecutivi.
10. I Sindaci eleggono al proprio interno il Presidente del Collegio.

Art. 36 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione della Mutua, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Mutua e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita, la funzione di controllo contabile.
3. Spetta, inoltre, al Collegio vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività della Mutua con il suo scopo istituzionale.
4. Il Collegio dei Sindaci accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Il Collegio esprime, inoltre, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio.
5. Nell'espletamento della funzione di controllo contabile, di cui al comma che precede, è attribuita al Collegio dei Sindaci la facoltà di procedere collegialmente all'accertamento del patrimonio della Mutua e di effettuare, anche individualmente, atti di ispezione e di controllo.
6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alle Autorità competenti eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione della Mutua trasmettendo i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità
7. Il Collegio dei Sindaci deve convocare l'Assemblea dei Delegati nel caso di omissione e di ingiustificato ritardo da parte degli Amministratori.

Art. 37 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno 3 volte l'anno.
2. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da inviarsi, a mezzo lettera raccomandata r.r., o pec almeno dieci giorni prima dell'adunanza, salvi i casi d'urgenza. La comunicazione deve recare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza semplice dei Revisori e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice degli intervenuti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I Sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle adunanze dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità dei Consiglieri di Amministrazione. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.
6. I componenti del Collegio dei Sindaci devono vantare requisiti di onorabilità e di professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
7. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
8. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno alla Mutua, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
9. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.

Art. 38 - Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri, quale organo endosocietario, ha il compito di esprimere un preventivo parere, non vincolante, in merito ad ogni controversia che possa insorgere tra la Mutua e il socio in merito all'interpretazione, all'attuazione e alla violazione dello Statuto, del Regolamento attuativo, delle delibere degli organi sociali in materia di sussidi con valore non superiore a euro diecimila e in materia di esclusione da socio.

Il ricorso al Collegio dei Proviviri è obbligatorio ed esclusivo, quale condizione di procedibilità per l'eventuale successivo ricorso al Collegio arbitrale.

Il Collegio dei Proviviri dura in carica tre esercizi e può essere riletto per solo un altro mandato. E' composto da tre componenti effettivi e due supplenti scelti anche tra persone che possono essere estranee alla Mutua senza altre cariche nazionali e regionali, prevalentemente esperti nel settore giuridico. Il Collegio dei Proviviri e il suo Presidente sono eletti dai Delegati dell'Assemblea tra i candidati della lista proposta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Proviviri è validamente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.

Le adunanze del Collegio dei Proviviri si terranno presso la sede sociale.

Art. 39 - Collegio Arbitrale - Foro esclusivamente competente

Fermo quanto previsto al precedente art. 36 - Collegio dei Proviviri - tutte le eventuali controversie in materia di sussidi ed esclusione dei soci promosse tra i soci e la Mutua cui sono iscritti, saranno deferite

alla decisione di un Collegio arbitrale, che deciderà, con lodo inoppugnabile, in via rituale e secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.

Il Collegio è formato da tre componenti, di cui due nominati dalle parti ed il terzo di comune accordo tra gli arbitri o in difetto, dal Presidente del Tribunale della sede della Mutua.

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO CONSUNTIVO

Art. 40 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Mutua è costituito:

- a) Dalle quote di iscrizione, dai contributi associativi versati dai soci nonché da beni mobili ed immobili quali risultano dal rendiconto economico annuale approvato dai soci in Assemblea Ordinaria.
- b) Dal Fondo di riserva e da accantonamenti costituiti in previsione di particolari rischi o in previsione di oneri futuri con avanzi di gestione e con contributi associativi non impiegati per l'erogazione di sussidi, prestazioni e assistenze mutualistiche ai soci.
- c) Dalle quote di iscrizione e dai contributi associativi corrisposti dai soci Collettivi iscritti nella Sezione "Fondo Sanitario Integrativo".
- d) Dallo speciale Fondo di riserva della Sezione "Fondo Sanitario Integrativo" alimentato con avanzi di gestione e con contributi associativi corrisposti dai soci Collettivi non impiegati per l'erogazione di sussidi, prestazioni e assistenze mutualistiche ai soci.
- e) Dai conferimenti patrimoniali effettuati in favore della Mutua dai soci Sostenitori a titolo di liberalità.

Il patrimonio della Mutua dovrà essere ripartito - secondo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione - in somme disponibili in cassa per far fronte alle spese di gestione e all'erogazione di sussidi, prestazioni e assistenze mutualistiche ai soci e in somme immobilizzate in uno o più dei seguenti modi:

- in titoli emessi o garantiti dallo Stato.
- In cartelle di Istituti o di Società nazionali di Credito Fondiario.
- In depositi presso le Casse Postali di Risparmio Ordinarie, di Istituti Bancari o Finanziarie di prim'ordine.
- In tutte quelle operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo, dell'oggetto e delle altre attività sociali previste dal presente Statuto.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 41 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi dall'art. 13 del d.lgs. 117/2017.

Il rendiconto consuntivo, corredato della relazione del Consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione sociale e della relazione del Collegio dei sindaci, ove esistente, deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Art. 42 - Lasciti e donazioni

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs 117/2017, la Mutua può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

I lasciti e le donazioni che la Mutua ha conseguito o conseguisse per un fine determinato, dovranno essere tenuti distinti dal patrimonio sociale e le eventuali rendite da essi derivanti dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore in relazione all'oggetto sociale della Mutua.

Art. 43 - Scioglimento

La Mutua potrà sciogliersi nei casi previsti dalla legge ovvero a seguito di deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria che delibererà lo scioglimento della Mutua provvederà altresì a nominare i liquidatori ed a stabilire la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo in conformità a quanto di seguito stabilito.

In caso di scioglimento della Mutua per qualunque causa, l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altro Ente del terzo settore con finalità analoghe ai sensi dell'art. 9 del d.lgs.117/2017 e s.m.i., o in mancanza, all'Ente costituito e operante ai sensi della vigente normativa, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 44 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto, dai Regolamenti Applicativi, dalle delibere degli organi di governo, valgono le disposizioni della legge 15 aprile 1886, n. 3818 e s.m.i., nonché le disposizioni in materia di enti del terzo settore di cui al D.Lgs 117/2017 e al D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 in quanto compatibili con la disciplina delle società di mutuo soccorso e, in mancanza, per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile in quanto compatibili.

TITOLO VIII

SEZIONE FONDO SANITARIO INTEGRATIVO

Art. 45 - Prestazioni di assistenza sanitaria integrativa

Le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa di cui all'art. 3, comma 4 dello Statuto vengono erogate tramite la Sezione "Fondo Sanitario Integrativo".

Attraverso la Sezione "Fondo Sanitario Integrativo" la Mutua offre, tra le altre, le seguenti forme di assistenza anche ricorrendo a coperture assicurative e utilizzando terze società che fungono da Service Amministrativo e da gestori di network di strutture sanitarie e socio-assistenziali.

Le forme di assistenza e prestazioni che possono essere erogate sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) prestazioni in caso di morte o e/o di invalidità totale e permanente e malattie invalidanti offerte a collettività di assistiti con medesime caratteristiche professionali;
- b) prestazioni mediche e ospedaliere erogate sia in forma rimborsuale sia in forma diretta (c.d. in strutture convenzionate);
- c) prestazioni in caso infortuni e/o invalidità permanente da malattia offerte a collettività di assistiti con medesime caratteristiche professionali;
- d) prestazioni sanitarie, indennità monetarie o servizi di assistenza collegate a situazioni di non autosufficienza;
- e) prestazioni sanitarie in caso di emergenza;
- f) prestazioni odontoiatriche;
- g) indennità stabilite in caso di diagnosi di malattie gravi o patologie croniche.
- h) In generale, per consentire l'accesso a cure e prestazioni integrative del Servizio Sanitario Nazionale, per ottenere il rimborso di spese di prevenzione e controllo, per prestazioni aggiuntive non comprese nei Livelli Essenziali ed uniformi di Assistenza, per prestazioni sociosanitarie, di medicina non convenzionale, di riabilitazione e benessere, comprese le cure termali.

Ogni eventuale polizza di assicurazione sottoscritta a norma del presente articolo dovrà avere scadenza al 31 dicembre alle ore 24,00 o al 1 gennaio alle ore 00,00 mentre la decorrenza potrà essere anche infrannuale.

Art. 46 - Adempimenti relativi alla Sezione "Fondo Sanitario Integrativo"

Con riferimento all'operatività della Sezione "Fondo Sanitario Integrativo" la Mutua deve iscriversi entro il 31 luglio di ciascun anno - ovvero rinnovare l'iscrizione - all'Anagrafe dei Fondi sanitari di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), D.M. 27 ottobre 2009 e s.m.i..

La Mutua provvede annualmente a pubblicare sul proprio sito internet l'attestazione rilasciata dal Ministero della salute con riferimento all'avvenuta iscrizione all'Anagrafe dei Fondi sanitari e al successivo rinnovo della stessa.

Art. 47 - Scioglimento della Sezione

In caso di scioglimento della Sezione "Fondo Sanitario Integrativo" le somme risultanti sul conto corrente separato andranno a confluire nella gestione "Ordinaria" della Mutua.

E' esplicitamente vietata ogni diversa destinazione di tali somme.
